

TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: I CHIARIMENTI AE

Circ. AE 22 dicembre 2025 n. 15/E

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in merito alla tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza per lavoratori dipendenti e autonomi, disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025.

Lavoratori dipendenti

Il trattamento fiscale delle indennità di trasferta varia in funzione del luogo di svolgimento dell'attività:

- **fuori dal territorio comunale**, restano confermati i tre sistemi di rimborso (forfetario, misto e analitico). I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se le spese sono documentate e pagate con strumenti tracciabili, indipendentemente dal sistema di rimborso adottato.
- **all'interno del territorio comunale**, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, se comprovati e documentati, non concorrono al reddito.

La condizione della tracciabilità dei pagamenti (carte, bollettini, PagoPA, estratti conto) è richiesta per le spese sostenute in Italia; resta esclusa per le spese sostenute all'estero. Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, secondo il principio di cassa allargato.

Lavoratori autonomi e professionisti

Il D.Lgs. n. 192/2024 prevede che i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di incarichi **non concorrono al reddito**, a **condizione** che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi e NCC), sostenute in Italia, siano pagate con mezzi tracciabili. In mancanza, i relativi rimborsi concorrono alla formazione del reddito.

La **deducibilità** di tali spese, comprese quelle sostenute quale committente di altri lavoratori autonomi, è subordinata alla **tracciabilità** dei pagamenti. Per esigenze di tutela dell'affidamento, tali disposizioni si applicano dal 18 giugno 2025.

Determinazione del reddito d'impresa

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la **deducibilità** delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché dei relativi rimborsi analitici, è subordinata all'utilizzo di strumenti di **pagamento tracciabile**. Le modifiche rilevano anche ai fini IRAP.

Per le spese riferite a lavoratori autonomi sostenute **fino al 17 giugno 2025**, continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 95 c. 3-bis TUIR e, pertanto, tali spese, al fine della relativa deducibilità, devono essere state sostenute, nel territorio dello Stato, con metodi di pagamento tracciabile.

Spese di rappresentanza

Viene **esteso l'obbligo di tracciabilità** anche alle spese di rappresentanza (deducibili nei limiti di legge), comprese quelle sostenute per beni destinati a cessione gratuita e per opere d'arte o beni da collezione. L'obbligo non si applica alle spese di **pubblicità e sponsorizzazione**. Per tali spese, la tracciabilità è richiesta anche se sostenute all'estero.